

va tenuto anche presente che l'impiego di ingredienti di derivazione vegetale nel settore « alimentare » si va progressivamente estendendo a piante delle più diverse origini geografiche, poco note in Italia quando non proprio sconosciute per composizione, effetti ed eventuali controindicazioni;

un sistema come quello attuale, che prevede la valutazione dell'idoneità al consumo di ingredienti derivanti da piante solo quando questi figurano nella composizione di « integratori » senza farsi carico di alcun controllo in caso diverso non appare dunque coerente e sufficientemente garantista per i consumatori. Tanto più che quando esigenze di tutela della salute portano il ministero della sanità ad introdurre per alcune piante presenti negli integratori dei limiti di apporto con le qualità d'uso giornaliere consigliate e/o delle prescrizioni specifiche di etichettatura (vedi Iperico o *Citrus aurantium*), tali disposizioni, in modo del tutto incomprensibile, non vengono estese ai prodotti a base delle stesse piante commercializzati come semplici preparati alimentari —:

se alla luce di quanto sopra rappresentato intenda dare soluzione al problema segnalato per superare al più presto

la situazione attuale e pervenire ad una omogeneità di tutela sanitaria nel campo dei prodotti a base di erbe che hanno delle finalità salutistiche e non terapeutiche.
(4-00667)

Ritiro di documenti del sindacato ispettivo.

I seguenti documenti sono stati ritirati dai presentatori:

Interrogazione a risposta in Commissione Lo Presti n. 5-00122 del 26 luglio 2001;

Interpellanza urgente Pecoraro Scario n. 2-00049 del 2 agosto 2001;

Interrogazione a risposta in Commissione Landi di Chiavenna n. 5-00152 del 12 settembre 2001;

Interrogazione a risposta in Commissione Spini n. 5-00153 del 12 settembre 2001;

Interrogazione a risposta in Commissione Foti n. 5-00159 del 12 settembre 2001.